

Costituita con DPGR n.62 del 28 dicembre 2023
Sede legale: via Venezia n.16 - 15121 Alessandria. Codice fiscale/Partita IV: 01640560064.
Telefono: (0131) 206111- www.ospedale.al.it
info@ospedale.al.it – asoalexandria@pec.ospedale.al.it (solo certificata)

DELIBERA DEL DIRETTORE GENERALE N. 0000609 del 21/11/2025

Struttura: Processi Amministrativi Generali e di Approvvigionamento

Oggetto:

INDIVIDUAZIONE SPONSOR PER LA SETTIMANA DELLA RICERCA ANNO 2025 DELL'AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA DI ALESSANDRIA (INTROITO EURO 8.000,00 IVA ESCLUSA).

IL DIRETTORE GENERALE (*)

Alpe Valter

L'Estensore: **Francesca Signone**

Data 13/11/2025

Il Dirigente e/o il Responsabile del procedimento con la sottoscrizione della proposta, a seguito dell'istruttoria effettuata, attestano che l'atto è legittimo nella forma e nella sostanza.

Il Responsabile del Procedimento: **Miglietta Gianluca**

Data 13/11/2025

Il Responsabile Struttura Proponente: **Ferrando Fabrizio**

Data 13/11/2025

Direttore Amministrativo: **Corona Massimo**

Data 20/11/2025

Direttore Sanitario: **Bernini Luciano**

Data 14/11/2025

Proposta: 0000656 del 13/11/2025

Hash proposta: f682318f3ebb313645dc63ba99bd52d4e27ae96521d6496d5383eec9a194a1ba

OGGETTO: INDIVIDUAZIONE SPONSOR PER LA SETTIMANA DELLA RICERCA ANNO 2025 DELL'AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA DI ALESSANDRIA (INTROITO EURO 8.000,00 IVA ESCLUSA).

IL DIRETTORE GENERALE

dott. Valter ALPE

nominato con DGR n. 26-656 del 23.12.2024

VISTO il D.Lgs. n. 502/1992 e s.m.i.;

LETTA E VALUTATA la proposta allegata al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale con la quale si propone l'adozione dell'atto deliberativo di cui in oggetto;

PRESO ATTO che il soggetto proponente ed il responsabile del procedimento attestano la legittimità e la regolarità formale e sostanziale della citata proposta;

RITENUTO di condividere la sopra richiamata proposta, recependola integralmente, nei termini e per le motivazioni in essa indicate;

ACQUISITO il parere favorevole del Direttore Sanitario e del Direttore Amministrativo, ciascuno per quanto di competenza,

D E L I B E R A

1. di stipulare, per le motivazioni esposte in premessa che si richiamano integralmente, ed in conformità con l'art. 134 del D. Lgs. n. 36/2023, nonché del regolamento aziendale di disciplina e gestione delle sponsorizzazioni, il contratto di sponsorizzazione in merito al Progetto "Settimana della Ricerca" - anno 2025, organizzata dall'Azienda Ospedaliero-Universitaria di Alessandria, in capo alla ditta Novartis Farma S.p.A., con sede legale in Viale Luigi Sturzo, 43 - 20154 Milano, Codice Fiscale 071951301153 e Partita Iva 02385200122, per un valore complessivo di € 8.000,00 oltre IVA;
2. di dare atto che le somme corrisposte dalla società summenzionata dovranno essere contabilizzate sul conto 4.50.02.32 "Altre entrate" del Bilancio aziendale nell'anno di competenza;
3. di dare atto, altresì, che la fatturazione delle prestazioni ed i corrispettivi resi rispettivamente dallo sponsor con riferimento alla presente iniziativa avverranno mediante applicazione della procedura e dei criteri stabiliti nel regolamento aziendale delle sponsorizzazioni;
4. di evidenziare che le modalità di gestione e rendicontazione delle prestazioni erogate dalla ditta sponsorizzatrice, oggetto del presente provvedimento, verranno definite e regolamentate mediante sottoscrizione di apposito contratto (scrittura privata), redatto secondo le modalità stabilite dall'art. 8 del richiamato regolamento aziendale, che si allega in bozza alla presente deliberazione per l'approvazione;

5. di trasmettere il presente provvedimento alla S.C. Formazione Comunicazione Fundraising e Processi amministrativi DAIRI ed alla S.C. Contabilità e Patrimonio, per gli adempimenti di spettanza.;
6. di approvare la bozza del documento “Contratto di Sponsorizzazione”, allegato al presente atto per farne parte integrante;
7. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul sito web aziendale (www.ospedale.al.it), nell'apposita sezione “Amministrazione Trasparente”, ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013;
8. **di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, come previsto dall'art. 28 comma 2 della L.R. n° 10 del 24.1.1995, sussistendo le condizioni di cui all'art. 134 del d. lgs. n° 267 del 18.8.2000, al fine di consentire il sollecito avvio dell'iniziativa di sponsorizzazione in oggetto.**

IL DIRETTORE GENERALE

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

IL DIRETTORE SANITARIO

OGGETTO: INDIVIDUAZIONE SPONSOR PER LA SETTIMANA DELLA RICERCA ANNO 2025 DELL'AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA DI ALESSANDRIA (INTROITO EURO 8.000,00 IVA ESCLUSA).

Struttura proponente: S.C. Processi Amministrativi Generali e di Approvvigionamento

VISTO il d.lgs. n° 165/2001 e s.m.i.;

VISTO il vigente Atto Aziendale;

VISTO il regolamento vigente che disciplina le competenze per l'adozione degli atti amministrativi;

VISTO il Decreto Legislativo 31/03/2023 nr. 36 "*Codice dei contratti pubblici*" che disciplina la materia dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture e s.m.i.;

VISTA la Deliberazione DG nr. 605 del 29/12/2022 avente ad oggetto l'approvazione del nuovo regolamento di disciplina e gestione delle sponsorizzazioni;

PREMESSO che:

- l'Azienda Ospedaliero Universitaria di Alessandria promuove attività che favoriscono le sponsorizzazioni da parte di terzi nell'intento di sostenere le proprie attività istituzionali nel rispetto della normativa in materia - art. 43 della L. n. 449 del 27/12/1997; art. 53 della L. n. 165 del 30/03/2001; art. 134 del D.Lgs. n. 36/2023 - che prevede la facoltà per gli enti pubblici di sottoscrivere contratti di sponsorizzazione che garantiscano il miglioramento della qualità dei servizi prestati e valorizzino l'immagine dello sponsor, nonché del Regolamento aziendale per le attività di sponsorizzazione (approvato con Deliberazione n. 605 del 29/12/2022) mediante risparmi di spesa o acquisizione di entrate;
- questa A.O.U., attraverso il Dipartimento Attività Integrate Ricerca e Innovazione (DAIRI), struttura strategica per lo sviluppo dell'ecosistema di ricerca (che include la formazione, l'innovazione e l'impatto sociale), organizza dal 21 al 28 novembre 2025 la quinta edizione della "*Settimana della Ricerca*", un'iniziativa istituzionale che intende promuovere, diffondere e valorizzare la cultura scientifica in ambito sanitario, coinvolgendo l'intera comunità ospedaliera, il mondo accademico, le istituzioni, i professionisti della salute, i cittadini e tutti i portatori di interesse del territorio;
- l'edizione 2025 rappresenta un momento cruciale per la disseminazione delle attività di ricerca clinica, traslazionale e organizzativa condotte all'interno del DAIRI, con particolare attenzione alle esperienze di medicina partecipativa e ai modelli di *citizen science*, che vedono nella collaborazione tra ricercatori e comunità un elemento distintivo e qualificante dell'approccio alla salute pubblica. L'iniziativa intende rafforzare il dialogo tra sanità pubblica, innovazione scientifica e partecipazione civica, promuovendo una visione integrata della ricerca come leva di cambiamento culturale e organizzativo;
- tra gli appuntamenti principali della Settimana della Ricerca vi sono la Giornata Regionale della Ricerca (21 novembre), che vedrà la presentazione del Registro Aziendale della Ricerca Clinica quale strumento di governo e trasparenza; la Giornata per la Cittadinanza (25 novembre), dedicata a percorsi di informazione scientifica, visite guidate, testimonianze ed esperienze di coinvolgimento

del pubblico; la Giornata Scientifica (27 novembre), che offrirà uno spazio di presentazione dei progetti più rilevanti, con tavole rotonde, keynote e premiazioni. Il programma sarà inoltre arricchito da eventi collaterali a carattere divulgativo, culturale e solidale, tra cui una cena benefica e iniziative di fundraising, realizzate in collaborazione con la Fondazione Solidal per la Ricerca;

- il contenuto della sponsorizzazione riguarda l'insieme delle attività previste nel corso dell'iniziativa, articolata in tre giornate principali (regionale, scientifica, cittadinanza) e in eventi collaterali di tipo culturale, divulgativo e solidale. In particolare, si intendono oggetto della sponsorizzazione: la produzione di materiali informativi e promozionali; l'organizzazione logistica degli eventi; i supporti tecnologici e comunicativi; le attività di engagement e disseminazione; gli allestimenti e la copertura dei costi generali connessi alla realizzazione dell'iniziativa;

DATO ATTO che:

- l'Azienda Ospedaliero Universitaria intende reperire il predetto budget di spesa per il progetto di cui in narrativa, tramite il coinvolgimento di uno o più sponsor;
- al fine di individuare un operatore economico interessato a sponsorizzare il suddetto progetto, la scrivente Struttura ha pubblicato sul sito Internet aziendale un avviso di sponsorizzazione ad oggetto: *"Avviso pubblico per la sollecitazione di manifestazioni d'interesse a presentare proposta di sponsorizzazione per la realizzazione della settimana della ricerca ANNO 2025"*, invitando i soggetti interessati a presentare offerta, a mezzo PEC, entro le ore 12,00 del 8/08/2025 all'indirizzo: acquisti-logistica@pec.ospedale.al.it;
- è stata predisposta una proroga dei termini di presentazione delle manifestazioni di interesse, con scadenza alle ore 12,00 del 15/09/2025;
- in data 12/09/2025 è pervenuta mediante pec (Prot. in entrata n. 23131 del 12/09/2025) istanza di manifestazione d'interesse da parte della ditta Novartis Farma S.p.A., con sede legale in Viale Luigi Sturzo 43 - 20154 Milano, Codice Fiscale 071951301153 e Partita Iva 02385200122, conservata in atti della Struttura, che ha dichiarato di offrire l'importo di € 8.000,00 IVA esclusa, a titolo di sponsorizzazione;
- la ditta summenzionata, a fronte del contributo erogato, si impegna a sponsorizzare il progetto di cui alle premesse;

RILEVATO che:

- la fatturazione delle prestazioni ed i corrispettivi resi rispettivamente dallo sponsor con riferimento alla presente iniziativa avverranno mediante applicazione della procedura e dei criteri stabiliti nel regolamento aziendale per la gestione delle sponsorizzazioni;
- le modalità di gestione e rendicontazione delle prestazioni erogate dalla ditta sponsorizzatrice oggetto del presente provvedimento verranno definite e regolamentate mediante sottoscrizione di apposito contratto (scrittura privata), redatto secondo le modalità stabilite dall'art. 8 del richiamato regolamento aziendale, che si allega in bozza alla presente deliberazione per l'approvazione;
- il testo del contratto di sponsorizzazione proposto dallo sponsor sarà negoziato dalla S.C. Formazione, Comunicazione, Fundraising e processi amministrativi DAIRI al fine di verificarne la

coerenza con le disposizioni vigenti e la congruità del compenso da erogare secondo i principi del citato regolamento aziendale in materia di sponsorizzazioni;

EVIDENZIATO che:

- le somme corrisposte dalla società summenzionata dovranno essere contabilizzate sul conto 4.50.02.32 “Altre entrate” del Bilancio aziendale nell’anno di competenza;
- la presente fattispecie contrattuale è esclusa dall’ambito di applicazione degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari e di richiesta del CIG in quanto trattasi di c.d. “sponsorizzazione pura” nella quale lo sponsor si impegna nei confronti della stazione appaltante (che assume la veste di sponsee, ossia soggetto sponsorizzato) esclusivamente al riconoscimento di un contributo economico e non anche allo svolgimento di altre attività (sponsorizzazione tecnica), configurandosi pertanto come un mero finanziamento (non immediatamente legato all’ambito degli appalti) effettuato da un operatore economico nei confronti di un soggetto pubblico (come precisato da ANAC);

DATO ATTO, per quanto di competenza, della legittimità e della regolarità formale e sostanziale della presente proposta

PROPONE

- di stipulare, per le motivazioni esposte in premessa che si richiamano integralmente, ed in conformità con l’art. 134 del D. Lgs. n. 36/2023, nonché del regolamento aziendale di disciplina e gestione delle sponsorizzazioni, il contratto di sponsorizzazione per la quinta edizione della “*Settimana della ricerca*” – anno 2025 organizzata dall’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Alessandria, in capo alla ditta Novartis Farma S.p.A., con sede legale in Viale Luigi Sturzo 43, 20154 Milano, Codice Fiscale 071951301153 e Partita Iva 02385200122, per un valore complessivo pari ad € 8.000,00 oltre IVA;
- di dare atto che le somme corrisposte dalla società summenzionata dovranno essere contabilizzate sul conto 4.50.02.32 “Altre entrate” del Bilancio aziendale nell’anno di competenza;
- di dare atto, altresì, che la fatturazione delle prestazioni ed i corrispettivi resi rispettivamente dallo sponsor con riferimento alla presente iniziativa avverranno mediante applicazione della procedura e dei criteri stabiliti nel regolamento aziendale delle sponsorizzazioni;
- di evidenziare che le modalità di gestione e rendicontazione delle prestazioni erogate dalla ditta sponsorizzatrice, oggetto del presente provvedimento, verranno definite e regolamentate mediante sottoscrizione di apposito contratto (scrittura privata), redatto secondo le modalità stabilite dall’art. 8 del richiamato regolamento aziendale, che si allega in bozza alla presente deliberazione per l’approvazione;
- di trasmettere il presente provvedimento alla S.C. Formazione Comunicazione Fundraising e Processi amministrativi DAIRI ed alla S.C. Contabilità e Patrimonio, per gli adempimenti di spettanza.;
- di approvare la bozza del documento “Contratto di Sponsorizzazione”, allegato al presente atto per farne parte integrante;

- di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul sito web aziendale (www.ospedale.al.it), nell'apposita sezione "Amministrazione Trasparente", ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013;
- **di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, come previsto dall'art. 28 comma 2 della L.R. n° 10 del 24.1.1995, sussistendo le condizioni di cui all'art. 134 del d. lgs. n° 267 del 18.8.2000, al fine di consentire il sollecito avvio dell'iniziativa di sponsorizzazione in oggetto.**

IL DIRETTORE SC Processi Amministrativi Generali e di Approvvigionamento.

Ferrando Fabrizio

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

Miglietta Gianluca

CONTRATTO DI SPONSORIZZAZIONE

TRA

Azienda Ospedaliero-Universitaria SS. Antonio e Biagio e Cesare Arrigo, con sede legale in Alessandria, Via Venezia n. 16 - Codice Fiscale e Partita IVA n. 01640560064, in persona del proprio legale rappresentante p.t., Dott. Valter Alpe, in qualità di Direttore Generale, rappresentato ai fini del seguente atto dalla Dott.ssa Mariateresa Dacquino, Dirigente S.C. Formazione Comunicazione Fundraising e Processi Amministrativi DAIRI (in seguito, definita anche “AOU AL” o “Ente”)

E

Novartis Farma S.p.A., con sede legale in Viale Luigi Sturzo, 43 - 20154 Milano – Codice Fiscale 071951301153 e Partita Iva 02385200122, in persona dei propri procuratori p.t., Petracca Silvia e Fabrizio Fiore (in seguito, definita anche “Società” o “Novartis”)

In seguito definite, disgiuntamente, la “Parte” e, congiuntamente, anche le “Parti”.

Premesso che:

- l’Azienda Ospedaliero Universitaria “SS. Antonio e Biagio e Cesare Arrigo” è un Ente Pubblico del Servizio Sanitario Nazionale, integrato con l’Università del Piemonte Orientale, ai sensi del D.L.vo n. 517/1999. È una struttura sanitaria a rilevanza nazionale, con competenze di alta specializzazione, fortemente attiva nella promozione, gestione e valorizzazione dell’attività di studio e ricerca scientifica. A tal fine, instaura e mantiene rapporti di collaborazione scientifica e progettuale con istituti scientifici, grandi ospedali della rete nazionale e internazionale, nonché con istituti universitari, condividendo conoscenze e competenze, attraverso scambi di materiali, documenti, esperienze e la sperimentazione e progettazione di percorsi formativi;

- l’AOU AL si caratterizza per un’organizzazione finalizzata al miglioramento dello

stato di salute del cittadino e al consolidamento della missione di ricerca accanto a quella di assistenza e di didattica, che trova la propria espressione nel Dipartimento interaziendale (AOU di Alessandria/ASL AL) Attività Integrate Ricerca e Innovazione (DAIRI), a cui afferisce l'Infrastruttura Ricerca Formazione e Innovazione (IRFI);

- l'AOU AL intende realizzare il Progetto “*Settimana della Ricerca*” come meglio descritto all'interno dell'**Ail. 2** (in seguito, il “*Progetto*”);

- l'Ente necessita di acquisire sponsorizzazioni da parte di altri soggetti per assicurarsi i finanziamenti necessari per la realizzazione del Progetto, anche ai sensi del regolamento di disciplina e gestione delle sponsorizzazioni (approvato con deliberazione n. 605 del 29/12/2022);

- l'Ente ha quindi pubblicato un “*Avviso pubblico per la sollecitazione di manifestazioni d'interesse a presentare proposta di sponsorizzazione per la realizzazione della settimana della ricerca ANNO 2025*”, invitando i soggetti interessati a presentare offerta;

- Novartis, società facente parte del Gruppo multinazionale Novartis, che opera in Italia principalmente attraverso la commercializzazione di farmaci per la cura di una vasta area di patologie, si è dichiarata interessata alla sponsorizzazione nei termini e alle condizioni di seguito riportate, essendo da sempre impegnata a sostenere e promuovere iniziative finalizzate a diffondere la conoscenza medica e scientifica, ha manifestato la propria disponibilità a partecipare alla procedura di sponsorizzazione;

- il termine Sponsor identifica il soggetto finanziatore al quale, in virtù dell'entità del corrispettivo fornito, vengono garantite le particolari condizioni di visibilità precisate nel contratto e nei suoi allegati;

- le Parti, riconoscendo espressamente che l'attività di cui al presente contratto è esclusivamente finalizzata alla realizzazione del Progetto di cui sopra, ed è pertanto obbiettiva

ed indipendente da interessi commerciali direttamente o indirettamente ricollegabili allo Sponsor, intendono definire termini e condizioni per la sponsorizzazione in oggetto.

Tanto premesso, le Parti convengono e stipulano quanto segue:

1. Premesse e allegati

1.1 Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto (d'ora in avanti, il "**Contratto**").

2. Oggetto del Contratto

2.1 Le Parti concordano e riconoscono che le presenti condizioni contrattuali regolano il rapporto di sponsorizzazione tra di esse con specifico riferimento al Progetto di cui alle premesse e meglio dettagliato nell'Allegato 2.

2.2 L'Ente garantisce a Novartis la qualifica di Sponsor esclusivo del Progetto oggetto del presente Contratto, ottemperando agli obblighi di esclusività e visibilità assunti nei confronti della stessa in virtù della sponsorizzazione.

2.3 In ragione della qualifica di Sponsor esclusivo del Progetto acquisita da Novartis, l'Ente si impegna a garantire a quest'ultima:

- la visibilità nell'ambito dello stesso, secondo le modalità indicate all'interno dell'All. 2 al presente Contratto;

- il diritto di diffondere al pubblico, tramite i propri canali di comunicazione digitali (sito internet istituzionale, siti internet di proprietà di Novartis, pagine di social network – Facebook, Instagram, LinkedIn, ecc. - intestate a Novartis) informazioni relative al progetto sponsorizzato, con modalità e tempistiche decise esclusivamente da Novartis.

2.4 Si precisa che l'Ente si impegna sin d'ora a rendere disponibile a Novartis tutte le evidenze del ritorno di immagine di cui sopra.

2.5 Il logo dello Sponsor, se utilizzato dall'Ente, dovrà essere pubblicato rispettando rigorosamente gli standard grafici e cromatici indicati dallo Sponsor medesimo. L'Ente

è autorizzato a utilizzare il logo dello Sponsor esclusivamente nell'ambito del Progetto e limitatamente alla durata del presente Contratto. Conseguentemente, l'Ente si impegna ad astenersi da qualsiasi ulteriore utilizzazione, diretta o indiretta, del logo così come da qualsiasi sub-licenza nei confronti di terzi, salvo il preventivo consenso scritto da parte dello Sponsor.

2.6 Le Parti garantiscono il rispetto reciproco e nei confronti dei terzi della normativa in materia di tutela della proprietà intellettuale, della proprietà industriale e di non porre in essere un utilizzo non autorizzato, improprio o ingannevole dei segni altrui o che sia o risulti lesivo dell'immagine e del nome commerciale altrui.

2.7 Ai fini del pieno e diligente adempimento delle proprie obbligazioni contrattuali, e salvo diversamente concordato per iscritto dalle Parti, con riferimento all'esclusività e visibilità di Novartis come Sponsor del Progetto, l'Ente si impegna ad utilizzare la dicitura "*Con il contributo di Novartis Farma*", accompagnata dal logo aziendale di Novartis (se previsto dall'Ente), o con diversa dicitura concordata tra le parti.

2.8 L'Ente realizzerà il Progetto sotto la sua piena ed esclusiva responsabilità in termini di contenuto, organizzazione e gestione, senza alcuna interferenza da parte di Novartis, manlevando e tenendo indenne sin d'ora lo Sponsor da ogni e qualsivoglia conseguente responsabilità.

3. Obblighi dell'Ente

3.1 Per tutta la durata del Contratto, l'Ente si impegna a non inserire alcun contenuto che abbia profilo promozionale di prodotti Novartis, con conseguente obbligo di escludere eventuali contenuti che possano essere equivocati in senso promozionale.

3.2 L'Ente garantisce la corretta instaurazione e formalizzazione dei rapporti con eventuali terze parti coinvolte nella realizzazione del Progetto, di cui è l'unico responsabile, e che verranno curati autonomamente dallo stesso, ivi compresi, ove previsti,

eventuali compensi e corrispettivi, rimanendo Novartis estranea a tali aspetti. Con ciò si fa riferimento, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, a ogni eventuale coinvolgimento di professionisti e/o esperti del settore o Key Opinion Leaders, ivi compreso il trattamento dei loro dati personali, le attività inerenti alla formalizzazione del loro incarico, l'acquisizione dell'autorizzazione da parte dell'Amministrazione di appartenenza nel caso di dipendenti pubblici nel rispetto delle disposizioni previste dal D.Lgs. n. 165/2001 e dalla L. n. 190/2012 e loro s.m.i., così come le attività inerenti al pagamento di eventuali fees relativi all'attività da essi prestata.

3.3 Conformità alla normativa vigente. Nell'adempimento dei suoi diritti e nell'esecuzione delle sue obbligazioni ai sensi del Contratto, l'Ente si impegna a:

- a) astenersi dal promettere, offrire, pagare, sollecitare, indurre a pagare o accettare, anche per interposta persona, per sé o per altri, denaro o altra utilità non dovuti, aventi funzione corruttiva, nonché ad astenersi dall'accettarne la promessa;
- b) rispettare tutte le disposizioni di legge e regolamentari applicabili all'oggetto del Contratto, con particolare riferimento a quelle legate alla lotta alla corruzione (quali, a titolo di esempio, la Legge n. 190/2012 e s.m.i., nonché tutti i provvedimenti adottati ai sensi della stessa, il D.lgs. n. 231/2001, il D.lgs. n. 219/2006 e il Codice Deontologico di Farmindustria, nonché i documenti ad esso correlati (delibere, ecc.) e loro successive, anche future, modificazioni e integrazioni; ivi incluse le disposizioni del Foreign Corrupt Practices Act degli Stati Uniti e del Bribery Act del Regno Unito - ove applicabili);
- c) agire conformemente a tutte le procedure e indicazioni fornite dalla Società in relazione al Contratto, con particolare riferimento alla policy Anticorruzione del Gruppo Novartis e alle altre prescrizioni collegate a tale policy, disponibili al link: <https://www.novartis.it/chi-siamo/responsabilita-dimpresa/etica-e-compliance>, che dichiara di avere letto e compreso. Qualora la Società adottasse delle Linee Guida

integrative o aggiuntive o delle procedure operative collegate alla policy sopra menzionata, rilevanti rispetto al Contratto, la Società ne fornirà copia all'Ente che si impegna sin d'ora al loro rispetto;

d) osservare, nello svolgimento della propria attività gli standard di diligenza e di qualità del settore di riferimento e, in particolare, quelli richiesti nel settore farmaceutico;

e) fornire alla Società, su esplicita richiesta, informazioni relative alle misure anticorruzione adottate.

3.4 L'Ente conferma di aver letto e compreso il contenuto e la portata delle clausole sopra indicate e si obbliga ad adempiere i propri obblighi derivanti dal Contratto nel rispetto di elevati standard di business etici e morali unitamente ad elevati standard di integrità personale.

3.5 Novartis si impegna ad essere leader nella responsabilità aziendale e questo impegno trova espressione nel Codice per le Terze Parti. Novartis richiede alle proprie Terze Parti di conformarsi agli standard definiti nel Codice per le Terze Parti e ad adottare con i loro fornitori standard ispirati agli stessi principi e contenuti inclusi nel Codice per le Terze Parti. In relazione a ciò, l'Ente:

- si impegna a rispettare le disposizioni contenute nel Codice per le Terze Parti, disponibile al seguente link: <https://www.novartis.it/chi-siamo/responsabilita-dimpresa/etica-e-compliance> e si impegna a fornire al Gruppo Novartis, se richiesto, documentazione attestante il rispetto delle indicazioni contenute in detto Codice e la conformità alla normativa vigente;

- si impegna a porre rimedio (nella misura in cui un rimedio sia possibile) a eventuali non-compliance riscontrate e a comunicare al Gruppo Novartis, se richiesto, le azioni rimediali poste in essere;

- qualora eventuali società affiliate all'Ente e/o subappaltatori/agenti dell'Ente e delle sue affiliate siano stati pre-approvati dal Gruppo Novartis (in conformità a quanto previste nel Contratto) a fornire beni, servizi e/o altri prodotti, l'Ente si assicurerà che anche dette terze parti si conformino alle indicazioni contenute nel presente articolo.

3.6 L'Ente prende atto e concorda che il Codice per le Terze Parti costituisce parte integrante del Contratto.

3.7 Diritto di audit. La Società o un soggetto terzo da quest'ultima delegato, potrà, a sue spese, in qualsiasi momento e con un ragionevole preavviso, effettuare una completa verifica sulle strutture, sulle modalità di svolgimento delle prestazioni contrattuali dovute e sulla documentazione dell'Ente, per attestarne la conformità al Contratto, alle policies, alle Linee guida e ai Codici Novartis accettati dall'Ente e per confermare i pagamenti ricevuti dalla Società. A questo proposito, la Società potrà incaricare un auditor, il quale, nell'analisi delle informazioni riservate relative all'Ente, dovrà rispettare gli obblighi di riservatezza eventualmente previsti. Al ricevimento dell'avviso scritto da parte della Società circa l'intenzione di eseguire un controllo, l'Ente fornirà la sua piena collaborazione e garantirà l'accesso a tutti i documenti e materiali pertinenti che siano ragionevolmente richiesti. Il rifiuto da parte dell'Ente di sottoporre a verifica la propria documentazione o un suo atteggiamento ostruzionistico sono considerate circostanze tali da costituire un grave inadempimento contrattuale e danno titolo e diritto alla Società di risolvere anticipatamente il Contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c., ferma restando la risarcibilità dei maggiori danni patiti. Qualora tali audit rilevino comprovate non conformità ai requisiti del presente Contratto, Novartis provvederà a notificarle per iscritto all'Ente, che si impegna a porvi rimedio entro tempi congiuntamente concordati e a comunicare tempestivamente a Novartis le azioni correttive intraprese.

3.8 L'Ente garantisce l'uso lecito del corrispettivo economico ricevuto da Novartis.

L'Ente dichiara inoltre di conoscere la normativa vigente in tema di responsabilità amministrativa degli Enti e di operare nel rispetto del proprio Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo e documenti correlati, redatto ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001. Qualora l'Ente non abbia adottato un proprio Modello, dichiara di essere a conoscenza del fatto che Novartis ha adottato un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, disponibile al link <https://www.novartis.it/chi-siamo/responsabilita-dimpresa/etica-e-compliance> e di impegnarsi affinché i propri dipendenti e collaboratori non pongano in essere condotte tali da integrare i reati richiamati dal medesimo Decreto e dalle leggi ad esso collegate. A tal fine, l'Ente garantisce di aver debitamente formato o di formare i propri collaboratori in merito alle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 231/2001 e di aver istituito meccanismi di vigilanza e controllo dei medesimi al fine di prevenire la commissione dei reati ivi previsti. L'Ente dichiara inoltre di non aver mai subito condanne definitive in relazione alla commissione dei reati di cui al predetto Decreto. La violazione delle disposizioni di cui al presente articolo comporterà la risoluzione ipso iure del presente Contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c., impregiudicato il risarcimento del danno patito.

3.9 L'Ente si impegna a conformarsi a quanto previsto nella "Novartis Professional Practices Policy" ("P3 Policy"), disponibile al link <https://www.novartis.it/chi-siamo/responsabilita-dimpresa/etica-e-compliance>, nei limiti in cui quanto ivi previsto sia applicabile al Progetto.

3.10 Con riferimento all'articolo precedente, nello specifico l'Ente si impegna a:

(i) rispettare le disposizioni di legge e regolamentari applicabili, con particolare riferimento a quelle legate alla lotta alla corruzione (tra cui a titolo esemplificativo, laddove applicabili: il Foreign Corrupt Practices Act degli Stati Uniti e il Bribery Act del Regno Unito);

- (ii) conformarsi a quanto previsto dagli standard del settore farmaceutico/dei dispositivi medici/dei generici;
- (iii) assicurarsi che il contenuto di qualsiasi documento di natura promozionale, non promozionale e finalizzato all'utilizzo per scopi aziendali interni predisposto dall'Ente per la Società sia pre-approvato dalla Società sulla base di quanto previsto dalle procedure della Società prima di qualsiasi pubblicazione o distribuzione;
- (iv) assicurarsi che il contenuto di qualsiasi giveaways, cultural acknowledgment e medical utility item (ove previsti e consentiti) e tutti gli eventi, attività e interazioni organizzate dall'Ente per la finalità dei Servizi siano pre-approvati dalla Società sulla base di quanto previsto dalle procedure della Società;
- (v) assicurarsi che il coinvolgimento della Società sia sempre trasparente e reso noto in conformità alle policies della Società;
- (vi) conformarsi alla "Travel policy" e alla "Policy note spese" della Società in caso di coinvolgimento di operatori sanitari, organizzazioni sanitarie o altre terze parti per le finalità dei Servizi; sarà onere dell'Ente richiedere a Società di volta in volta la "Travel policy" e la "Policy note spese" applicabile con riferimento ai Servizi;
- (vii) assicurarsi che qualsiasi benefit, compenso e/o spesa corrisposta o altrimenti fornita a operatori sanitari, organizzazioni sanitarie o altre terze parti per conto della Società rispetti i fair market values della Società e non costituisca una forma non consentita di incentivo alla prescrizione, fornitura, amministrazione e raccomandazione o acquisto di prodotti della Società;
- (viii) assicurarsi di avere ottenuto tutte le necessarie approvazioni da parte di datori di lavoro, associazioni industriali e di governo prima di erogare compensi o rimborsare spese a operatori sanitari, organizzazioni sanitarie o terze parti per le finalità dei Servizi;
- (ix) agire conformemente alle policies e alle linee guida della Società in relazione al

Contratto. Qualora la Società adottasse delle policies o delle Linee Guida aggiuntive (o integrasse quelle esistenti), rilevanti rispetto al Contratto, la Società ne fornirà copia all'Ente che si impegna sin d'ora al loro rispetto. L'Ente conferma di avere letto e compreso le policies e le linee guida adottate dalla Società e rilevanti in relazione all'oggetto del Contratto;

(x) raccogliere tutta la documentazione necessaria ai fini privacy, tra cui in particolare il consenso alla pubblicazione dei trasferimenti di valore effettuati nei confronti di operatori sanitari e organizzazioni sanitarie incaricate dall'Ente per conto della Società, in conformità alle policies e alle indicazioni della Società;

(xi) comunicare qualsiasi trasferimento di valore a operatori sanitari e/o organizzazioni sanitarie incaricate dall'Ente per conto della Società, in conformità alle policies e alle indicazioni della Società;

(xii) salvo che l'Ente fornisca altre indicazioni, essere responsabile dei training al personale e ai collaboratori coinvolti nella realizzazione del Progetto (inclusi eventuali sub-appaltatori approvati dalla Società) sulle policies "P3" (di seguito "P3 training") a sue spese. Tali training dovranno essere svolti dall'Ente prima dell'inizio dell'esecuzione dei Servizi. L'Ente deve assicurarsi che tali training siano effettuati anche a favore di qualsiasi altro soggetto coinvolto nei Servizi nel corso del Progetto (inclusi eventuali sub-appaltatori approvati dalla Società). Resta inteso che la Società è autorizzata a effettuare i training "P3" o parti degli stessi a fronte di semplice richiesta in tal senso (direttamente o per mezzo di società affiliate o di terze parti). Qualora l'Ente riceva una richiesta della Società in questo senso, l'Ente si impegna a cooperare con la Società per consentire la realizzazione di tale training, tra cui consentire l'accesso ai locali dell'Ente e il contatto con la forza vendite e gli impiegati dell'Ente coinvolti nel Progetto. A richiesta della Società, l'Ente si impegna a fornire copia del materiale di training e del

foglio presenze (che deve includere il nome e la qualifica del trainer)..

4. Obblighi di Novartis e corrispettivo

4.1 Novartis si impegna a sponsorizzare il Progetto di cui alle premesse e all'All. 2, nonché a fornire le indicazioni necessarie al corretto e diligente adempimento delle obbligazioni assunte dall'altra Parte.

4.2 In qualità di Sponsor, Novartis verserà all'Ente il corrispettivo pari ad Euro 8.000,00 (euro ottomila /00) oltre IVA, a fronte degli obblighi di esclusività e visibilità assunti dall'altra Parte e precisati in precedenza. Tale importo verrà corrisposto dietro presentazione di regolare fattura, secondo le seguenti modalità e tempistiche di fatturazione:

- Fatturazione al termine delle attività, previsto in data 28/11/2026;

I pagamenti saranno effettuati tramite bonifico bancario sul conto corrente intestato all'Ente - IBAN n. IT86C0306910400100000046537, intestato ad Azienda Ospedaliero-Universitaria Santi Antonio e Biagio e Cesare Arrigo - e avverranno a 90 giorni dalla data di ricezione della fattura da parte di Novartis.

4.3 L'importo di cui sopra comprende l'intero corrispettivo dovuto da Novartis ai sensi del presente Contratto di sponsorizzazione e non sarà pertanto soggetto ad accrescimento, salvo diversa intesa tra le Parti che dovrà essere puntualmente disciplinata e concordata per iscritto.

4.4 Le Parti convengono che in caso di ritardato pagamento per causa imputabile a Novartis, matureranno in favore dell'Ente interessi di mora in misura pari al 4% annuo.

4.5 In ogni caso, il corrispettivo erogato da Novartis dovrà essere finalizzato esclusivamente alla realizzazione del Progetto di cui alle premesse e all'All. 2.

5. Riservatezza

5.1 Le Parti si impegnano reciprocamente a mantenere riservato il contenuto del

presente Contratto.

5.2 Inoltre, le Parti si impegnano a mantenere riservato qualsiasi dato, informazione e/o documento di natura riservata del quale siano venute a conoscenza nel corso del rapporto contrattuale.

5.3 Le Parti si obbligano reciprocamente a far rispettare il presente vincolo di riservatezza a tutti i propri dipendenti, collaboratori e terze parti che possano venire a conoscenza del contenuto del Contratto o che siano coinvolte nell'esecuzione dello stesso.

6. Tutela della privacy

6.1 Nell'esecuzione del presente Contratto, le Parti si impegnano a ottemperare, ciascuna per gli obblighi di propria competenza, ad ogni prescrizione del Regolamento UE 679/2016 in materia di privacy e - ratione temporis applicabile – del D. Lgs. n. 196/2003 sempre in materia di tutela della privacy e del trattamento dei dati personali, nonché - de futuro – a ogni altra normativa in materia di tutela della privacy e del trattamento dei dati personali (“Normativa Privacy”). In particolare, l'Ente dichiara e garantisce che i dati personali relativi ai propri dipendenti e ai propri collaboratori, nonché quelli relativi ai partecipanti alle varie fasi del Progetto e/o a terzi raccolti o utilizzati in occasione del Progetto medesimo saranno trattati, conservati e archiviati in conformità a quanto stabilito dalla Normativa Privacy.

6.2 Resta inteso che, ai fini di tale Normativa, titolare del trattamento dei dati personali è e resterà l'Ente, in persona del suo legale rappresentante p.t.. Conseguentemente, ricade su quest'ultimo ogni responsabilità derivante dall'illegittimo trattamento dei dati personali raccolti in occasione e/o in connessione al Progetto; il Titolare si impegna a garantire, a manlevare e a tenere indenne lo Sponsor da ogni e qualsivoglia responsabilità, spesa e/o danno, promettendo di estromettere lo stesso da qualsiasi contenzioso instaurato da dipendenti e/o da collaboratori dell'Ente stesso, dai partecipanti

alle fasi in cui si articola il Progetto e/o, in generale, da terzi a causa di un illegittimo trattamento dei dati personali relativamente al Progetto.

6.3 Le Parti prestano reciproco consenso al trattamento dei dati personali forniti per le finalità di cui al presente Contratto, nel rispetto della Normativa Privacy. In tale ottica, Novartis fornisce all'Ente apposita informativa privacy che regola il trattamento dei dati personali per le finalità di cui al presente Contratto (All. 1)..

7. Durata

7.1 Il presente Contratto avrà efficacia dalla data di sottoscrizione ad opera delle Parti e fino al termine delle attività descritte nell'All. 2.

7.2 È esclusa qualsiasi forma di proroga o rinnovo non espressamente concordata per iscritto tra le Parti.

7.3 Si precisa che l'efficacia del presente Contratto è subordinata dall'effettiva ricezione da parte di Novartis della copia sottoscritta dall'Ente in originale.

7.4 Le Parti convengono che, nel caso in cui la sottoscrizione del presente Contratto avvenga in data successiva rispetto all'inizio dell'esecuzione delle attività ivi previste, tali prestazioni eseguite medio tempore saranno ricomprese e disciplinate dal presente Contratto.

8. Trasparenza dei trasferimenti di valore

8.1 Novartis riconosce come valori primari l'integrità e la trasparenza e non tollera in alcun modo che siano poste in essere attività corruttive di alcun genere, né da parte dei suoi dipendenti, né da parte di agenti, di rappresentanti e/o di terze parti che agiscono per conto o su incarico della Novartis.

8.2 Pertanto l'Ente, al fine di consentire a Novartis di ottemperare alle disposizioni contenute nel Codice Deontologico di Farmindustria in materia di trasparenza dei trasferimenti di valore effettuati, direttamente e indirettamente, nei confronti degli

Operatori sanitari e delle Organizzazioni sanitarie, si impegna a documentare e a trasferire alla Novartis stessa tutti i dati, ove possibile su base individuale, connessi ai trasferimenti di valore effettuati in favore dei terzi, come sopra individuati, nell'ambito del presente Contratto entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data di effettuazione dei trasferimenti stessi. Con la firma del presente contratto, l'Ente autorizza espressamente Novartis alla pubblicazione di tali dati secondo quanto previsto dal Codice Deontologico di Farmindustria.

9. Information Security & Risk Management (IS&RM)

9.1 L'Ente si impegna a rispettare le indicazioni riportate nel documento "Requisiti minimi di sicurezza delle informazioni", relative alla sicurezza delle informazioni, disponibili al link: <https://www.novartis.it/chi-siamo/responsabilita-dimpresa/etica-e-compliance> e che dichiara di conoscere e di accettare. Qualora tali requisiti minimi di Information Security richiesti dal Gruppo Novartis (di seguito, anche, i "Requisiti") dovessero cambiare, Novartis lo comunicherà all'Ente, il quale accetta fin d'ora di uniformarsi alle nuove linee guida e/o policies adottate dal Gruppo Novartis stesso.

Novartis si riserva il diritto di verificare, attraverso un apposito processo di assessment (preventivo e/o continuativo durante l'esecuzione dei servizi), che i Requisiti sopra menzionati risultino effettivamente implementati da parte dell'Ente.

Qualora, a seguito dell'assessment, dovesse risultare che l'Ente esegue le proprie prestazioni contrattuali senza rispettare tali Requisiti, Novartis richiederà all'Ente di formulare e di mettere a disposizione un proprio remediation plan, ossia un piano che evidenzi le conseguenti azioni correttive, concordate con Novartis stessa e, comunque, necessarie per adeguare il proprio sistema di gestione delle informazioni ai succitati Requisiti.

Ciononostante, nel caso in cui l'Ente non intenda o, comunque, non risulti in grado di

realizzare le azioni di cui al remediation plan, si applicherà quanto previsto dal quarto comma del presente articolo.

Le Parti prendono atto e accettano il fatto che, se Novartis lo riterrà opportuno, il processo di assessment potrà essere reiterato con cadenza triennale o, comunque, a ogni variazione sostanziale della tipologia di servizi che l'Ente presterà a Novartis.

9.2 L'Ente si impegna inoltre a:

- rispettare e far rispettare ai propri collaboratori tutte le leggi, i regolamenti, le prassi, nonché le policies aziendali (vigenti all'interno della propria organizzazione) applicabili alla tutela delle informazioni;
- notificare entro 24 (ventiquattro) ore a Novartis ogni caso, anche potenziale, di "information security incident" (intendendo con esso ogni evento che possa compromettere l'integrità, la confidenzialità e la disponibilità di dati di Novartis o, comunque, nella legittima disponibilità di quest'ultima). L'Ente, per segnalare gli "information security incident" da sé riscontrati, utilizzerà i seguenti dati di contatto della società Novartis:
 - telefono: +420 225 775 050 (numero di riserva: +420 225 850 012);
 - e-mail: soc@novartis.com.

Nel caso in cui l'"information security incident" venga confermato, l'Ente, in accordo con Novartis, dovrà porre in essere tempestivamente e, comunque, entro e non oltre 15 (quindici) giorni, le azioni necessarie per ripristinare la sicurezza e la corretta gestione delle informazioni di Novartis (ad esempio: interrompere gli accessi dell'Ente a tali informazioni e/o ogni altra attività inappropriata; definire le azioni che prevengano il ripetersi dell'evento). Qualora l'Ente non intenda o, comunque, non risulti in grado di realizzare le azioni concordate, si applicherà quanto previsto dal quarto comma del presente articolo.

9.3 Qualora l'Ente debba essere nominato, in virtù del presente Contratto,

Responsabile o sub Responsabile del trattamento di dati personali dei quali Novartis è Titolare o a sua volta Responsabile, in caso di information security incident avente ad oggetto dati personali (c.d. privacy data breach), la segnalazione dovrà essere eseguita secondo le disposizioni contenute nel relativo atto di nomina.

9.4 Ferme restando le disposizioni di cui ai commi precedenti, si precisa che Novartis, qualora ritenga e dimostri, con un'adeguata e oggettiva motivazione, che l'Ente non possiede o non può rispettare i Requisiti minimi sulla sicurezza delle informazioni di cui al comma primo del presente articolo, avrà diritto di risolvere il Contratto ipso jure, ai sensi dell'art. 1456 c.c..

9.5 Novartis avrà, invece, facoltà di recedere dal presente Contratto – con effetto immediato dal momento in cui l'Ente avrà ricevuto la comunicazione di recesso – nelle ipotesi in cui ricorrano congiuntamente le seguenti condizioni:

- a) l'adeguamento ai Requisiti di sicurezza sia richiesto da Novartis in un momento successivo alla sottoscrizione del Contratto; e
- b) tale adeguamento risulti per l'Ente eccessivamente gravoso nell'adempimento delle proprie obbligazioni contrattuali, sulla base di un documentato razionale che evidenzi quali soluzioni di natura tecnologica occorre adottare e il relativo aggravio di oneri e costi (tali per cui l'Ente non intende sottoscrivere apposito addendum per uniformarsi).

10. **Recesso**

10.1 Novartis potrà recedere dal presente Contratto prima della scadenza, per qualsiasi motivo e in qualsiasi momento, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, con preavviso di 30 (trenta) giorni.

10.2 In ogni caso di cessazione anticipata del presente Contratto diversa dall'inadempimento imputabile all'Ente, Novartis corrisponderà a quest'ultimo il corrispettivo

esclusivamente maturato fino al momento dell'anticipata cessazione, con eventuale restituzione di quanto già anticipatamente percepito, restando esclusa qualsiasi forma di risarcimento o indennizzo. Novartis si farà carico dei costi e degli oneri irrevocabili eventualmente derivanti dai contratti conclusi dall'Ente con i terzi in relazione all'esecuzione del presente Contratto fino al momento dell'anticipata cessazione del Contratto, esclusivamente nella misura in cui tali costi e oneri siano stati preventivamente posti a conoscenza di Novartis.

11. Risoluzione

11.1 Salvo e impregiudicato il risarcimento del danno, Novartis avrà diritto di risolvere il presente Contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c.:

- in caso di mancata realizzazione del Progetto o realizzazione in modo difforme da quanto stabilito nella richiesta di sponsorizzazione;
- lesione dell'immagine di Novartis, sia come singola Entità sia come Gruppo;
- in caso di inadempimento da parte dell'Ente delle obbligazioni di cui all'art. 2.3;
- in ogni altra ipotesi di risoluzione espressa stabilita in Contratto.

11.2 Le Parti danno atto che il mancato esercizio del diritto di risoluzione al verificarsi di un'inottemperanza a quanto convenuto nel presente Contratto non costituirà tolleranza e non priverà le Parti del diritto di risolvere il presente Contratto nel caso in cui la violazione dovesse proseguire o ripetersi.

12. Divieto di cessione del Contratto

Il presente Contratto non potrà in alcun modo essere ceduto a terzi da ciascuna delle Parti, direttamente o indirettamente, parzialmente o interamente, senza il preventivo consenso scritto dell'altra Parte.

13. Limitazioni di responsabilità

La stipula del presente Contratto è esclusivamente finalizzata a quanto previsto in

oggetto ed esclude l'instaurazione di qualsivoglia rapporto di società, associazione, cointeressenza o corresponsabilità fra le Parti, di modo che nessuna di esse potrà mai essere ritenuta responsabile delle obbligazioni dell'altra, anche nei confronti dei terzi.

14. Legge applicabile e Foro competente

14.1 Il presente Contratto è regolato dalla legge italiana. Per quanto non espressamente regolato dal presente Contratto, si rinvia alle disposizioni del Codice Civile e alle altre leggi, in quanto applicabili.

14.2 Le Parti operano con ogni mezzo al fine di pervenire alla composizione amichevole delle eventuali controversie inerenti al presente Contratto. Qualora non sia possibile addivenire ad una soluzione amichevole, per qualsiasi controversia che dovesse insorgere in relazione al presente Contratto, le Parti eleggono in via esclusiva il Foro di Milano.

15. Disposizioni finali

15.1 Il presente Contratto annulla e sostituisce ogni eventuale precedente accordo, anche verbale, intervenuto tra le Parti relativamente al medesimo oggetto e costituisce la manifestazione integrale degli accordi raggiunti tra le Parti su tale oggetto.

15.2 Qualsiasi modifica del presente Contratto dovrà essere espressamente concordata in via preventiva e sottoscritta da entrambe le Parti. Di conseguenza, occasionali deroghe consensuali al testo qui convenuto non sono idonee a modificare il regime contrattuale previsto nel presente Contratto.

15.3 Le Parti, nell'adempimento delle rispettive obbligazioni e nell'esecuzione del Contratto, sono tenute a rispettare i principi di correttezza e buona fede ex artt. 1175 e 1375 c.c.

15.4 La nullità di singole clausole o di parti di esse non comporterà la nullità dell'intero Contratto.

15.5 In caso di contrasto e/o difformità fra le disposizioni di cui al presente Contratto e quanto contenuto negli Allegati si dovrà dare prevalenza alle prime.

15.6 Il presente contratto, stipulato sotto forma di scrittura privata non autenticata, poiché regola prestazioni soggette all'imposta sul valore aggiunto, è soggetto, ai sensi dell'art. 5 del DPR 26 aprile 1986, n. 131, a registrazione fiscale in caso d'uso, con applicazione dell'imposta di registro in misura fissa, ai sensi dell'art. 40 del precitato Decreto. I relativi oneri saranno a carico della Parte richiedente.

15.7 Le Parti danno reciprocamente atto e riconoscono che ogni singola clausola e obbligazione del presente Contratto è stata debitamente redatta, compresa e accettata da ciascuna Parte quale risultato di giuste e reciproche negoziazioni. Di conseguenza, non sono applicabili gli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile.

15.8 Le Parti concordano di sottoscrivere il presente Contratto e le sue eventuali e future modifiche e integrazioni anche mediante firma elettronica, attraverso l'utilizzo della piattaforma Docusign®, riconoscendone la validità e il valore giuridicamente vincolante.

La sottoscrizione del presente Contratto avviene nella forma della proposta e dell'accettazione mediante scambio di corrispondenza. Novartis provvederà a inoltrare all'Ente, quale proposta, una copia del presente Contratto firmata per esteso nell'ultima pagina e contrassegnata su ogni pagina. L'Ente, a sua volta, provvederà a inoltrare a Novartis, quale accettazione, un'ulteriore copia del presente Contratto, anch'essa firmata per esteso nell'ultima pagina.

Allegati:

1. Informativa sul trattamento dei dati personali;
2. Descrizione del Progetto;

Per l'Azienda Ospedaliero Universitaria di Alessandria

Dott.ssa Maria Teresa Dacquino

Data:

Per Novartis Farma S.p.A.

Dott.ssa Petracca Silvia

Procuratore

Regional Access and Partnership Lead

Data:

Dott. Fiore Fabrizio

Procuratore

Regional Access and Partnership Lead

Data:

Allegato 1

Informativa sul trattamento dei dati personali

La tutela, il corretto trattamento e l'adeguata riservatezza dei dati personali costituiscono per il Gruppo Novartis un fatto di fondamentale importanza. Viene, dunque, comunicata la presente informativa (in seguito, "Informativa Privacy" o, più semplicemente, "Informativa"), dal momento che Novartis Farma S.p.A. (la "Società") effettuerà il trattamento di dati personali (i "Dati Personali") relativi a soggetti che rientrano in una o più tra le seguenti categorie di interessati ("Interessati"):

- le persone fisiche che cedono beni e/o prestano servizi alla Società;
- i legali rappresentanti, i procuratori e le persone di riferimento degli enti, anche privi di personalità giuridica, che cedono beni e/o prestano servizi alla Società; e
- gli ospiti e i visitatori presso la sede legale, le sedi amministrative, gli stabilimenti e gli uffici della Società.

Ai vari soggetti che cedono beni e/o prestano servizi alla Società si farà in prosieguo riferimento, per semplicità, utilizzando l'espressione "Fornitori".

La Società avrà la responsabilità giuridica per il trattamento dei Dati Personali e, in particolare, stabilirà le finalità e i mezzi del trattamento stesso, venendo quindi a rivestire la qualità di titolare del trattamento ("Titolare"), ai sensi della vigente normativa sulla protezione dei dati personali (la "Normativa Privacy").

Ai fini della presente Informativa, la Normativa Privacy è costituita dalle seguenti fonti: il Regolamento (UE) n. 679/2016, Regolamento generale sulla protezione dei dati personali ("GDPR") e il D.lgs. n. 196/2003, Codice in materia di protezione dei dati personali ("Codice Privacy") e successive modifiche e integrazioni.

Si invita, pertanto, a leggere attentamente la presente Informativa Privacy, che stabilisce su quali basi giuridiche, per quali finalità e con quali mezzi sono trattati i Dati Personali

e illustra quali sono i diritti dell'Interessato, nonché i doveri e gli obblighi del Titolare del trattamento.

Per qualsiasi ulteriore informazione o chiarimento relativo al trattamento dei Dati Personali, si invita a contattare il Titolare all'email dpo.italy@novartis.com.

1 Quali Dati Personali saranno trattati?

La Società tratterà i Dati Personali comunicati in prima persona dall'Interessato oppure da un proprio Ente (ad esempio, la società per la quale l'Interessato presta la propria attività lavorativa).

Tra i Dati Personali oggetto di trattamento, a seconda dei casi, rientrano:

(i) le informazioni personali dell'Interessato, di carattere generale: nome, cognome, data e luogo di nascita, nazionalità, estremi della carta di identità e/o del passaporto, codice fiscale, eventualmente il genere, indirizzi postali e/o e-mail, numero di telefono fisso o mobile;

(ii) l'attuale posizione lavorativa dell'Interessato: titolo di studio e posizione nell'organizzazione dell'Ente, più, eventualmente, la ragione sociale dell'Ente, qualora essa includa Dati Personali dell'Interessato;

(iii) solo per le persone fisiche: le informazioni bancarie e finanziarie dell'Interessato, ossia i dettagli del conto corrente e del numero di IBAN;

(iv) i dati identificativi elettronici dell'Interessato, se necessari per prestazione dei servizi concordati contrattualmente, quali: diritti di accesso, chiave di login, password, numero di badge, indirizzo IP, cookies (tecnici e di performance – esclusi, in ogni caso, i cookies di profilazione), tempi di accesso e di connessione ai sistemi informatici o alle reti informatiche della Società; e

(v) immagini o suoni registrati da telecamere di sorveglianza o registratori esclusivamente per consentire o agevolare la tutela della sicurezza interna alla Società e per

proteggere il relativo patrimonio aziendale.

Qualora l'Ente intenda mettere a disposizione della Società i Dati Personali di ulteriori Interessati (ad esempio, le informazioni relative ad altri suoi dipendenti), sarà obbligato a consegnare anche a questi ultimi una copia della presente Informativa.

2 Per quali finalità sono trattati i Dati Personali?

2.1 Base giuridica del trattamento

I Dati Personali non formeranno oggetto di trattamento da parte della Società se non in quanto e nella misura in cui la Normativa Privacy lo consenta e, comunque, in relazione a specifiche finalità espressamente stabilite dal Titolare – successivamente elencate.

Per questo motivo, il trattamento avverrà solo in presenza di una o più tra le seguenti condizioni (c.d. basi giuridiche del trattamento):

- la Società ha ottenuto il preventivo consenso dell'Interessato;
- il trattamento è necessario affinché la Società adempia le proprie obbligazioni contrattuali nei confronti dell'Ente oppure affinché la Società possa dar corso ad attività pre-contrattuali su richiesta del Ente stesso;
- il trattamento è necessario per l'adempimento degli obblighi derivanti alla Società dalla legge o da fonti regolamentari nazionali, del diritto dell'Unione europea o del diritto internazionale;
- il trattamento è necessario per proteggere interessi o diritti fondamentali dell'Interessato. Laddove i Dati Personali formino oggetto di trattamento in base al presente criterio, il Titolare opererà e manterrà un bilanciamento fra il proprio legittimo interesse e le esigenze di riservatezza dell'Interessato stesso. Di seguito, alcuni esempi di "legittimo interesse" della Società:
 - prevenire, nei casi consentiti dall'ordinamento giuridico, sia frodi o altri reati, sia usi non consentiti o non appropriati di prodotti o di servizi in qualsiasi modo

ric conducibili alla Società, sia utilizzi non consentiti o non appropriati di strumenti informatici messi a disposizione dell'Interessato, anche a titolo di comodato, dalla Società stessa;

- cedere a soggetti terzi, in tutto o in parte, beni aziendali (assets) oppure aziende o rami d'azienda della Società ovvero consentire, viceversa, alla Società di acquisire da soggetti terzi assets o complessi aziendali;
- poter usufruire di taluni servizi forniti da soggetti terzi: ad esempio, utilizzare piattaforme informatiche, di titolarità di società estranee al Gruppo Novartis, per rendere più efficiente il trattamento dei Dati Personali;
- formulare offerte e/o cedere ai propri clienti i prodotti commercializzati dalla Società; e
- perseguire e conseguire gli obiettivi, di responsabilità sociale d'impresa, con eventuale reportistica negli appositi documenti informativi previsti dall'ordinamento giuridico.

2.2 Finalità del trattamento

Formeranno oggetto di trattamento solo i Dati Personali dell'Interessato necessari per raggiungere le finalità specifiche di seguito riportate:

- compiere atti di amministrazione interna, relativi ai Fornitori, a partire dalla registrazione nei sistemi aziendali di gestione delle anagrafiche fino all'esecuzione dei pagamenti dovuti;
- gestire procedimenti – anche competitivi – di selezione del futuro Ente, incluse le relative fasi preparatorie, trattare le proposte di offerta da quest'ultimo indirizzate alla Società e, una volta stipulato il contratto, svolgere ogni altra attività legata all'esecuzione delle prestazioni ivi previste;
- eseguire il controllo e il monitoraggio delle attività svolte all'interno dei siti

aziendali della Società, anche per verificare l'effettiva osservanza, da parte dell'Ente, delle norme giuridiche e delle policies in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;

- consentire, nei casi previsti, la presenza dell'Ente a sessioni di formazione organizzate dalla Società presso le proprie sedi (per esempio, in materia di farmacovigilanza), affinché l'Ente possa eseguire in maniera appropriata le prestazioni previste dallo specifico contratto stipulato con la Società stessa;

- utilizzare le risorse tecniche digitali e di information technology della Società, ivi comprese le infrastrutture informatiche e le strutture di business continuity;

- assicurare la conformità dell'attività d'impresa della Società con le norme derivanti dalla legge o da fonti regolamentari nazionali, del diritto dell'Unione europea o del diritto internazionale e, a tal proposito, eseguire gli adempimenti richiesti, quali, ad esempio: compilazione dei documenti relativi alle imposte sui redditi e alle detrazioni fiscali; gestione di inadempimenti, di casi di condotta illegittima o di frode e conduzione delle correlate attività di verifica; preparazione della difesa legale, in caso di contenzioso;

- eseguire tutte le attività necessarie in occasione di c.d. operazioni straordinarie che coinvolgano la società, quali fusioni o acquisizioni;

- provvedere alla gestione e all'archiviazione delle informazioni richieste dall'ordinamento giuridico;

- provvedere agli adempimenti correlati all'attività di corretta tenuta dei documenti e dei libri contabili e all'attività di fatturazione; e

- qualsiasi altra finalità richiesta dalla legislazione vigente.

3 Chi accederà ai Dati Personali e a chi saranno trasferiti?

Nel comunicare la presente Informativa, la Società dichiara e garantisce che non farà in

alcun modo un uso strumentale, né commerciale dei Dati Personali.

I Dati Personali, inoltre, non formeranno oggetto di trasferimento o di condivisione con terze parti, se non con le categorie di soggetti di seguito elencate – e, comunque, sempre e solo per perseguire le finalità sopra indicate (le “Terze Parti”):

- il personale dipendente della Società, le cui mansioni prevedono lo svolgimento delle succitate attività di trattamento. Per completezza d’informazione, l’espressione “personale dipendente della Società” ricomprende anche i dipendenti di altre società del gruppo di cui la Società fa parte;
- gli agenti e/o gli intermediari della Società, solo se e in quanto il contratto che li vincola a quest’ultima preveda apposite disposizioni in materia di trattamento e di protezione dei dati personali;
- persone fisiche ed enti, anche privi di personalità giuridica, che cedono beni e/o prestano servizi alla Società;
- in particolare, i Fornitori di soluzioni di information technology e di servizi di cloud storage and repository, i costitutori dei database messi a disposizione della Società a titolo di licenza;
- ogni altra terza parte legittimamente cessionaria, in tutto o in parte, di diritti e/o di obbligazioni della Società; e
- i consulenti e i professionisti, esterni alla Società, nonché le associazioni professionali e le società tra professionisti dei cui servizi la Società si avvale, anche per le c.d. operazioni societarie straordinarie.

Le Terze Parti sopra richiamate sono comunque obbligate, in virtù di specifico contratto, a garantire un livello di protezione e di confidenzialità dei Dati Personali tale da rispettare ogni obbligo normativo in materia di trattamento e di sicurezza delle informazioni, inclusi gli obblighi e i doveri derivanti dalla Normativa Privacy.

I Dati Personali potranno essere, altresì, trasferiti o messi a disposizione delle competenti autorità amministrative e di organi giurisdizionali, nazionali e/o sovranazionali, laddove ciò sia imposto dall'ordinamento giuridico o in virtù di apposito provvedimento amministrativo o giurisdizionale.

I Dati Personali potrebbero, inoltre, essere trattati, resi accessibili o archiviati in un Paese diverso da quello in cui la Società ha la propria sede legale e le proprie sedi amministrative e che potrebbe non offrire lo stesso livello di protezione dei Dati Personali.

Qualora i Dati Personali fossero trasferiti a società terze con sede in Paesi stranieri, la Società si accerterà che essi siano tutelati (i) applicando il livello di protezione richiesto dalla Normativa Privacy italiana, (ii) assicurando che il trattamento sia conforme alle policies e agli standard vigenti all'interno del Gruppo Novartis e (iii) trasferendo i suoi dati personali solo sulla base di clausole contrattuali standard approvate dalla Commissione europea.

Informazioni aggiuntive in merito ai trasferimenti internazionali di dati personali potranno essere richieste esercitando i diritti indicati nella seguente Sezione 6, con la possibilità di ottenere una copia delle idonee misure di tutela effettivamente adottate.

Per il trasferimento transfrontaliero di Dati Personali all'interno di società appartenenti al Gruppo Novartis, si informa che quest'ultimo ha adottato le Binding Corporate Rules, vale a dire un sistema di principi, norme e strumenti, fondato sul diritto dell'Unione europea e teso a assicurare un effettivo livello di protezione dei dati personali nelle ipotesi di un loro trasferimento al di fuori dello Spazio economico europeo (SEE) e dalla Svizzera.

4 Come vengono protetti i Dati Personali?

Sono state predisposte adeguate misure tecniche e organizzative per assicurare un livello adeguato di protezione e di riservatezza dei Dati Personali.

Tali misure sono state adottate per tutelare i Dati Personali contro distruzione, alterazioni, perdite accidentali, accessi non autorizzati o, comunque, contro ogni altra forma illegittima di trattamento degli stessi.

Dunque, quando trattiamo i Dati Personali, la Società si impegna a:

- raccogliere e trattare solo i Dati Personali che sono necessari, adeguati, rilevanti e non eccessivi rispetto alle finalità perseguite e da conseguire; e
- assicurare che i Dati Personali siano sempre aggiornati e accurati.

Per quest'ultimo motivo, potrà accadere che la Società richieda all'Ente conferma dei Dati Personali oggetto di attuale trattamento. In ogni caso, la Società invita gli Interessati a comunicare ogni aggiornamento dei Dati Personali stessi, in caso di modifiche sopravvenute, in modo da poter assicurare una costante esattezza delle informazioni disponibili e operazioni di trattamento sempre adeguate.

5 Per quanto tempo saranno conservati i Dati Personali?

La Società conserverà i Dati Personali per il tempo strettamente necessario al perseguimento delle finalità per cui essi sono stati trattati o, comunque, per il periodo di tempo necessario all'adempimento di doveri imposti dalle vigenti norme legislative o regolamentari nazionali o dall'ordinamento giuridico dell'Unione europea o dal diritto internazionale.

Con la sottoscrizione del contratto al quale la presente Informativa è allegata, il periodo di conservazione è costituito dal periodo di vigenza del contratto stesso, oltre al termine di prescrizione per l'eventuale esercizio di azioni in giudizio a tutela dei diritti contrattuali delle Parti. Concluso il periodo di conservazione, i Dati Personali saranno rimossi dai sistemi di conservazione e archiviazione della Società.

I Dati Personali raccolti e trattati nel contesto di una controversia saranno cancellati (i) non appena sarà stato raggiunto un accordo transattivo c.d. "tombale", in virtù del quale

ciascuna delle quali avrà dichiarato di “non aver nulla a pretendere” oppure (ii) alla pubblicazione di un provvedimento giurisdizionale definitivo oppure, (iii) in presenza di un provvedimento giurisdizionale non definitivo, una volta decorsi i termini per esperire i mezzi di impugnazione ordinari.

6 Quali sono i diritti dell’Interessato e come potranno essere esercitati?

L’Interessato potrà esercitare i diritti di seguito riportati, alle condizioni stabilite dalla vigente Normativa Privacy:

- il diritto di accedere ai propri Dati Personali, oggetto di trattamento da parte della Società (articolo 15 GDPR); qualora l’Interessato ritenga che le informazioni siano errate, obsolete o incomplete, potrà esercitare il diritto di ottenerne la rettifica, l’integrazione e l’aggiornamento senza giustificato ritardo (articolo 16 GDPR);

- il diritto di richiedere e ottenere la cancellazione dei propri Dati Personali (“diritto all’oblio”) o la limitazione degli stessi a particolari categorie di trattamento (articoli 17 e 18 GDPR);

- il diritto di revocare il suo consenso in qualsiasi momento, senza che ciò pregiudichi la piena validità giuridica dei trattamenti eseguiti prima della revoca e, comunque, il diritto di opporsi, in tutto o in parte, al trattamento dei Dati Personali (articolo 21 GDPR);

- il diritto di richiedere la portabilità dei Dati Personali (articolo 20 GDPR), vale a dire il diritto a che i propri Dati Personali comunicati alla Società siano restituiti all’Interessato o trasmessi ad altro soggetto di propria scelta, senza impedimento da parte della Società stessa, in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da un pc o da altro dispositivo elettronico; e

- il diritto di presentare un reclamo formale all’Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali.

In caso di dubbi riguardo ai propri diritti oppure in caso di volontà di esercitarli, l'Interessato potrà inviare prima di tutto un'e-mail a dpo.italy@novartis.com. Qualora l'Interessato non fosse comunque soddisfatto del modo in cui la Società tratta i suoi Dati Personali, potrà inviare una richiesta specifica al Responsabile della Protezione dei Dati all'indirizzo e-mail global.privacy_office@novartis.com, che curerà tale richiesta senza indugio.

7 Come l'Interessato sarà informato circa modifiche alla Privacy Policy della Società?

Qualsiasi cambiamento futuro o qualsiasi modifica alle finalità e/o alle modalità, illustrate nella presente Informativa, del trattamento dei Dati Personali dell'Interessato saranno comunicati attraverso i consueti canali di comunicazione aziendale: ad esempio, aggiornando il sito web istituzionale della società oppure via e-mail.

Allegato 2

Descrizione del Progetto

L'Azienda Ospedaliero-Universitaria "SS. Antonio e Biagio e Cesare Arrigo" di Alessandria, attraverso il Dipartimento Attività Integrate Ricerca e Innovazione (DAIRI), struttura strategica per lo sviluppo dell'ecosistema di ricerca (che include la formazione, l'innovazione e l'impatto sociale), organizza dal 21 al 28 novembre 2025 la quinta edizione della Settimana della Ricerca, un'iniziativa istituzionale che intende promuovere, diffondere e valorizzare la cultura scientifica in ambito sanitario, coinvolgendo l'intera comunità ospedaliera, il mondo accademico, le istituzioni, i professionisti della salute, i cittadini e tutti i portatori di interesse del territorio.

L'edizione 2025 rappresenta un momento cruciale per la disseminazione delle attività di ricerca clinica, traslazionale e organizzativa condotte all'interno del DAIRI, con particolare attenzione alle esperienze di medicina partecipativa e ai modelli di citizen science, che vedono nella collaborazione tra ricercatori e comunità un elemento distintivo e qualificante dell'approccio alla salute pubblica. L'iniziativa intende rafforzare il dialogo tra sanità pubblica, innovazione scientifica e partecipazione civica, promuovendo una visione integrata della ricerca come leva di cambiamento culturale e organizzativo.

Tra gli appuntamenti principali si segnalano: la Giornata Regionale della Ricerca (21 novembre), che vedrà la presentazione del Registro Aziendale della Ricerca Clinica quale strumento di governo e trasparenza; la Giornata per la Cittadinanza (25 novembre), dedicata a percorsi di informazione scientifica, visite guidate, testimonianze ed esperienze di coinvolgimento del pubblico; la Giornata Scientifica (27 novembre), che offrirà uno spazio di presentazione dei progetti più rilevanti, con tavole rotonde, keynote e premiazioni. Il programma sarà inoltre arricchito da eventi collaterali a carattere

divulgativo, culturale e solidale, tra cui una cena benefica e iniziative di fundraising, realizzate in collaborazione con la Fondazione Solidal per la Ricerca.

Il contenuto della sponsorizzazione riguarda l'insieme delle attività previste nel corso dell'iniziativa, articolata in tre giornate principali (regionale, scientifica, cittadinanza) e in eventi collaterali di tipo culturale, divulgativo e solidale. In particolare, si intendono oggetto della sponsorizzazione: la produzione di materiali informativi e promozionali; l'organizzazione logistica degli eventi; i supporti tecnologici e comunicativi; le attività di engagement e disseminazione; gli allestimenti e la copertura dei costi generali connessi alla realizzazione dell'iniziativa.

La Settimana della Ricerca 2025 si configura come un progetto aperto, corale e generativo, fondato sulla collaborazione tra enti pubblici e soggetti privati che condividano la visione della ricerca come bene comune, motore di sviluppo del Servizio Sanitario Nazionale e strumento essenziale per costruire una sanità orientata all'innovazione, alla responsabilità e al futuro.

Lo sponsor della Settimana della Ricerca 2025 otterranno, in cambio del proprio contributo – economico o tecnico/professionale – un ritorno di immagine, fondato sulla possibilità di valorizzare il proprio marchio e sulla riconoscibilità del ruolo di partner istituzionale dell'iniziativa. La visibilità sarà garantita per l'intera durata dell'evento e definita secondo criteri di proporzionalità rispetto alla tipologia e all'entità della sponsorizzazione, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di pubblicità e comunicazione nelle pubbliche amministrazioni.

In particolare, le forme di valorizzazione del logo, del nome o dell'immagine dello sponsor potranno comprendere:

- l'inserimento del logo/nome dello sponsor su materiali istituzionali e promozionali relativi all'iniziativa, sia in formato digitale (sito web, social network, newsletter,

banner, proiezioni durante gli eventi) sia in formato cartaceo (locandine, programmi, brochure, roll-up);

- la presenza di spazi espositivi o informativi fisici all'interno delle sedi degli eventi, previo accordo con l'Azienda Ospedaliero Universitaria;

- la menzione nelle comunicazioni ufficiali e nelle conferenze stampa dell'AOU AL;

- l'autorizzazione a comunicare, nei propri canali aziendali, la partecipazione in qualità di sponsor della Settimana, nei limiti e con le modalità concordate con l'Amministrazione;

- l'evidenziazione del logo o del nome a titolo di spazio pubblicitario, da realizzarsi secondo le modalità ammesse dalla normativa e subordinatamente al controllo della compatibilità con l'immagine pubblica dell'AOU AL.